



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore,
e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il Decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 145 del 08 luglio 2021 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale Prot. CSLLPP n.983 del 28/01/2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione -;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione, prima della data del 28 gennaio 2021, sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2017 (Autorizzazione ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, **prot. DCPST n. 5618 del 24 aprile 2017 (con decorrenza 24 giugno 2017)** e **prot. DCPST n. 16904 del 15/12/2017** con i quali l'organismo **ICIM S.p.a. – Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)** è stato autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 23 giugno 2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso **una proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **23 settembre 2021**;

VISTA l'istanza di **autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata alle Amministrazioni competenti, dall'Organismo **ICIM S.p.a.** in data 27/01/2021;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria di rinnovo di autorizzazione svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto, considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **11 giugno mese 2021**;

DECRETANO

Art. 1

L'Organismo **ICIM S.p.a.** nel seguito denominato "Organismo" è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione del Prodotto (SVVCP 1 e 1+):

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M 101	EN 179	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1125	Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1935	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1155	Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1154	Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova	
	EN 1158	Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova	
	EN 12209	Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova	
	EN 14351-1	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	
	EN 14846	Accessori per serramenti. Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio. Requisiti e metodi di prova	
M 111	EN 40-5	Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	
	EN 40-6	Pali per illuminazione pubblica - Parte 6: Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio.	
	EN 40-7	Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati.	

Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica(SVVCP 2+):

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M 125	EN 13055-1	Aggregati leggeri	
	EN 13139	Aggregati per malta	
	UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	

	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche	
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	
M 124	EN 13108-1	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	
	EN 13108-2	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili (BBTM)	
	EN 13108-3	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	
	EN 13108-4	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	
	EN 13108-5	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	
	EN 13108-6	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	
	EN 13108-7	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali.	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **del 24 settembre 2021 e ha validità di quattro anni.**

2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Ing.Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing.Stefano Marsella

**Il Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore, la
Normativa Tecnica**

Avv.Loredana Gulino